

Legge Regionale 20/11/2024, n. 52

“Disposizioni in materia di cremazione di resti mortali. Modifiche alla l.r. 29/2004”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 64 del 29/11/2024, Parte I]

Art. 1

Cremazione e affidamento di resti mortali già sepolti o tumulati. Sostituzione dell'articolo 4 bis della l.r. 29/2004

1. L'articolo 4 bis della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti), è sostituito dal seguente:

“Art. 4 bis Cremazione e affidamento di resti mortali già sepolti o tumulati

1. La cremazione di cui all' articolo 3, comma 1, lettera g), della l. 130/2001 può avvenire senza necessità di acquisire il certificato di cui all' articolo 3, comma 1, lettera a), della medesima l. 130/2001.

2. La cremazione di resti mortali, a seguito del completamento del prescritto turno di rotazione o a seguito di esumazioni o estumulazioni straordinarie, è effettuata rispettivamente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della l. 130/2001 e ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del reg. emanato con d.p.r. 285/1990 .

3. Le esumazioni o estumulazioni straordinarie previste dall'articolo 83 del reg. emanato con d.p.r. 285/1990 sono comunicate preventivamente dal comune all'azienda unità sanitaria locale (USL) competente. Qualora siano riscontrate, nel corso delle operazioni, problematiche igienico-sanitarie nello stato di conservazione del cadavere, l'azienda USL invia il proprio personale medico.”.

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.